

# Il subappalto nel nuovo Codice dei contratti pubblici



**AVV. SILVIA SILVESTRI**  
FUNZIONARIO  
COMUNE DI LAINATE (MI)  
UFFICIO APPALTI

Disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, il subappalto è il contratto con cui l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.


**L'**entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha apportato significative modifiche all'istituto in parola: dapprima sottoposto a forti limitazioni, anche quantitative, dettate dal timore che potesse costituire terreno fertile per le infiltrazioni criminali in un settore - quello delle commesse pubbliche - già particolarmente sensibile, lo strumento del subappalto vive oggi una stagione di più **ampia liberalizzazione**, sulla spinta della normativa europea, da sempre favorevole all'implementazione di tale figura negoziale nella legislazione italiana, al fine di incentivare il coinvolgimento delle piccole-medie imprese nel sistema degli appalti pubblici.

Abrogato il precedente limite quantitativo astratto del 30% e la distinzione tra attività subappaltabili e non subappaltabili, così come l'obbligo, per le prestazioni subappaltate, di applicazione degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, il nuovo art. 119 introduce significativamente la **soppressione dei limiti quantitativi generali** al subappalto, preservando

la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti nel valutare le specifiche caratteristiche dell'appalto e individuare di conseguenza, nei documenti di gara, le prestazioni o lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario.

A tale proposito, come chiarito dal comma 2 dell'art. 119, la scelta delle Stazioni Appaltanti di limitare il ricorso al subappalto - lungi dal costituire discrezionalità fine a se stessa - può fondarsi su **tre diverse esigenze**, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto: quella di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro, quella di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e, infine, quella di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Una delle novità più rilevanti riguarda l'ammissione codicistica del **subappalto "a cascata"**, viceversa vietato dalla precedente previsione normativa: secondo quanto disposto dal comma 17 dell'art. 119, il ricorso a tale particolare istituto - che prevede che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto - può essere limitato, analogamente a quanto




appena detto per il subappalto standard e in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, per le esigenze

“ (...) di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”.

In altri termini, le Stazioni Appaltanti possono limitare il ricorso al subappalto - sia esso standard o “a cascata” - solamente in virtù di un ventaglio motivazionale esplicito e ben argomentato, che si fondi su una (o più) delle esigenze espressamente codificate dalla nuova normativa e sempre un’ottica di rispetto del principio di trasparenza e tutela del mercato del lavoro.

Tutto ciò premesso, analogamente a quanto disposto in precedenza dal D.Lgs. n. 50/2016, al subappaltore è richiesta la qualificazione per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire, l’insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94-95 e ss. del Codice), nonché l’indicazione - all’atto dell’offerta - dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.



A margine, pare opportuno ribadire la distinzione netta tra l’istituto del subappalto e quello della **cessione del contratto**, in virtù del quale il cessionario subentra nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, derivanti dal contratto oggetto di cessione: quest’ultimo continua ad essere considerato radicalmente nullo, come confermato dal primo comma dell’art. 119, che sanziona con la nullità - peraltro - anche gli accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto.

Non solo non è possibile cedere il contratto d’appalto, ma è vietato - altresì - affidare a terzi *“l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*: quest’ultima locuzione, per la sua portata generica, parrebbe da interpretarsi come riferita ad un valore percentuale compreso tra il 50,1% e il 99,9% (dove prevalenza significa superiore al 50% e integralità corrisponde al 100%), cosicché il subappalto, per essere considerato lecito, dovrà prevedere lavorazioni che non superino il 50% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Resta confermata la responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l’assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione, per le ipotesi previste dalle lett. a-c, co. 11 dell’art. 119).

Da ultimo, si segnala che il Nuovo Codice individua **tre ipotesi di corresponsione diretta**, da parte della Stazione Appaltante, in favore del subappaltatore degli importi relativi alle prestazioni eseguite: quando il subcontraente è una micro o piccola impresa, se il subcontraente richiede direttamente alla Stazione Appaltante il pagamento del dovuto (sempre che la natura del contratto lo permetta) e - significativamente - in seguito all’inadempimento dell’appaltatore (art. 119, co. 11, lett. a-b-c).